

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 1 agosto 2008

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

AREA: FISCALITA' D'IMPRESA
DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI

CIRCOLARE N. 26/2008

Oggetto: Proroga del termine di effettuazione dei versamenti di imposte e contributi aventi scadenza tra il 1 e il 20 agosto 2008 – D.P.C.M. del 29 luglio 2008.

Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (modelli INTRA) istituiti dall'articolo 6 del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993 - D.P.R. 14 luglio 2004, n. 190 - Scadenza sabato 6 settembre 2008.

1. Premessa.

Al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un maggior periodo di tempo per assolvere ad alcuni obblighi tributari, sul sito internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) è stato reso noto il contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2008 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (di cui alleghiamo copia) che dispone il differimento al 20 di agosto dei termini relativi agli

STUDIO ANTONELLI

adempimenti fiscali e ai versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 1° agosto al 20 agosto 2008.

In particolare, il citato D.P.C.M. prevede la proroga a **mercoledì 20 agosto 2008** del termine di effettuazione dei versamenti delle somme dovute mediante l'utilizzo del modello F24 aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto 2008.

Si riepilogano, di seguito, gli effetti del decreto in esame, precisando sin da ora che la proroga dallo stesso disposta non riguarda il versamento di imposte e tasse da effettuarsi tramite il modello F23 (ad esempio versamenti in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa ad assegni circolari etc.).

2. Differimento dei termini ordinari di versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997.

Tenendo conto di analoghi provvedimenti di differimento dei termini emanati gli scorsi anni, la proroga dei versamenti di imposte richiamati dal D.P.C.M. dovrebbe riguardare le somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs n. 241/1997 aventi scadenza nel mese di agosto 2008 (dal 1° al 20 agosto), che possono essere effettuati, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione, entro mercoledì 20 agosto 2008.

Si tratta, in particolare, delle somme da versare, anche ratealmente, mediante l'utilizzo del modello F24 a titolo di:

- imposte sui redditi (IRES e IRPEF);
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni e ritenute operate dai condomini sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa;
- IRAP;
- addizionali locali all'IRPEF;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS;
- interessi, in caso di pagamento rateale;
- altre somme (liquidazione controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ravvedimento operoso).

Nessuna proroga è concessa se il termine ordinario di versamento delle predette somme scade dopo il 20 agosto 2008.

STUDIO ANTONELLI

2.1 Proroga dei termini di versamento rateale.

Il D.P.C.M. prevede che siano ricompresi nella proroga anche le somme di cui all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997; pertanto il differimento al 20 agosto 2008 dei termini di versamento interessa anche i pagamenti rateali di UNICO 2008 effettuati dai soggetti titolari di partita IVA.

Tali soggetti, quindi, potranno effettuare entro il giorno 20 agosto 2008 il versamento della rata di imposte e contributi in scadenza per il giorno 18 agosto senza che ciò comporti l'applicazione di ulteriori maggiorazioni a titolo di interessi né, ovviamente, di sanzioni.

Nell'ambito del differimento devono intendersi compresi pure i versamenti rateali effettuati dai sostituti d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale.

2.2 Proroga dei termini di versamento dei contributi e premi dovuti all'INPS, all'INAIL ed all'ENPALS.

In attesa di un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate il differimento dei termini di versamento al 20 agosto 2008 dovrebbe riguardare anche:

- i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative, venditori a domicilio e di altri rapporti soggetti all'obbligo di iscrizione alla gestione separata nonché dai titolari di posizione assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS.
- i premi assicurativi dovuti all'INAIL ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965;
- contributi dovuti all'ENPALS.

3. Termine per il versamento delle accise in scadenza nel mese di agosto.

Per quanto riguarda invece il pagamento delle accise, il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha modificato l'art. 56 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 prevedendo che il pagamento dell'accisa sia effettuato in rate di acconto mensili entro il giorno 16 di ciascun mese. In particolare, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto.

Tale previsione ha dunque prorogato in via definitiva il termine di versamento delle accise in scadenza nel mese di agosto dal giorno 16 al giorno 20 agosto di ogni anno.

STUDIO ANTONELLI

4. Proroga degli adempimenti fiscali.

Il testo del D.P.C.M. del 29 luglio 2008 dispone non solo una proroga dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto 2008 ma anche una proroga degli adempimenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto 2008.

Si ritiene in particolare che il differimento del termine al 20 agosto 2008 si applichi anche per l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento di cui l'art.1, comma 385, della Legge n. 311/2004, ricevute dai fornitori dei c.d. "esportatori abituali" nel mese di luglio 2008, in luogo dell'ordinaria scadenza prevista per il 18 agosto.

Si segnala tuttavia che, alla data odierna, lo scadenziario fiscale dell'Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito tale proroga del termine.

5. Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (modelli INTRA).

Con l'occasione si ricorda, infine, che il D.P.R. 14 luglio 2004, n. 190, ha disposto la proroga in via definitiva del termine di presentazione del modello Intrastat mensile per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di luglio dal 20 agosto al 6 settembre di ogni anno.

Pertanto, anche per quest'anno risulta fissato al **6 settembre 2008** il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (modello INTRA 1-bis) e degli acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) relativi al mese di luglio ed in scadenza il 20 agosto 2008.

La proroga riguarda, come noto, i soli contribuenti tenuti alla presentazione dei suddetti modelli INTRA con periodicità mensile, limitatamente ai modelli relativi al mese di luglio.

Si precisa inoltre che per la scadenza del 06 settembre è previsto il differimento del termine di 5 giorni in caso di utilizzo dell'Electronic Data Interchange (EDI), per l'utilizzo del quale, occorre stipulare apposita convenzione con il Dipartimento Doganale.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Alessandro Antonelli

Allegati: n.1